AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO - ACTC
LASCITO G.B. MATTEI
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06 DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE. -

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione " REGOLAMENTO PER L'ESPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' STATUTARIE IN TEMA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ".

==========

L'anno millenovecentonovatanove, il giorno due del mese di novembre, alle ore 19.00, presso la sala assembleare dello stabilimento termale, in Stenico, loc. Ponte Arche ed a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata in seduta ordinaria l'Assemblea consorziale.

Sono presenti i Signori:	ASSENTE: giustif.	ingiustif.
BERGHI Valter	X	
SERAFINI Aldo (su delega BLEGGI Diego)		
CALDERA Attilio		
DELLAIDOTTI Albino		
GUELLA Sandro		
SANSONI Roberto	X	
SEBASTIANI Ezio		

Assiste il Segretario della Assemblea consorziale, dr. Copat Paulo Nino. -

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. Caldera Attilio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno come in oggetto specificato.

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale nei modi di legge e per giorni 10 consecutivi, a decorrere dal giorno 04 novembre 1999 e fino al 14 novembre 1999, giorni compresi, senza / con osservazioni.

IL SEGRETARIO C.LE
Copat Paulo N.

==========

Inviata alla Giunta Provinciale il: esente da invio. -

Oggetto: Approvazione " REGOLAMENTO PER L'ESPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' STATUTARIE IN TEMA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ".

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Ricordato quanto segue al fine della adozione del presente provvedimento:
Con scrittura privata in data 31 dicembre 1996 e come da deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali come in precedenza assunte, i Comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, S. Lorenzo in Banale e Stenico hanno determinato la trasformazione del precedente " Consorzio per la Gestione delle Terme di Comano - Lascito G.B. Mattei ", secondo le norme della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 nella attuale azienda consortile denominata " Azienda Consorziale Terme di Comano - ACTC - Lascito G.B. Mattei ".
Si rileva in proposito che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29 novembre 1978 n. 24, i beni del legato originario " mantengono la destinazione ai fini di assistenza e beneficenza . . . e sono conservati a favore degli abitanti dei comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, San Lorenzo in Banale e Stenico . . . ".
Con la trasformazione sono state non solo riconfermati ma rafforzati gli scopi e le finalità sociali ed assistenziali come originariamente individuate.
Come da da art. 1 comma 3 della convenzione ed art. 1 dello statuto l'attività consortile istituzionale viene individuata come segue:
" Il Consorzio esercita l'assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei comuni consorziati nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea, nell'ambito dell'onere finanziario previsto dal presente statuto.
Per le predette finalità l'Azienda consortile dovrà impegnare una somma pari al 2% dei ricavi gestionali.
In merito alla necessaria destinazione degli utili e ad integrazione di quanto come sopra previsto, all'art. 39 dello ststuto viene inoltre specificato:
" Gli eventuali utili netti dell'azienda, accertati dal Bilancio consuntivo d'esercizio, sono destinati come segue:
* 10% al fondo di riserva;
* 40% al fondo rinnovo e sviluppo degli impianti e delle attrezzature, salvo diversa indicazione del piano-programma.

2. La restante parte è destinata dall'assemblea ad accantonamenti integrativi del fondo rinnovo e sviluppo od alla costituzione ed incremento di un fondo costituito per assistenza, beneficenza e iniziative sociali. ".

Valutate attentamente ed anche sulla base della esperienza maturata negli anni passati, le problematiche tutte connesse alla attività istituzionale di assistenza e beneficenza, la programmazione effettuata a suo tempo, le verifiche periodiche ed incontri avutisi in corso d'anno con i rappresentanti delle diverse Associazioni coinvolte.

Sottolinea quindi:
- come si sia cercato nel tempo di meglio individuare l'attività svolta e programmabile nell'interesse dei censiti locali e la programmazione in corso, anche nell'intento di concordare procedure minime necessarie e relativa documentazione per quanto possibile standardizzata e da ritenersi sufficiente ed utile per una gestione degli interventi trasparente, obbiettiva e funzionale;

- come sia finora tentato e per quanto possibile, di non determinare oneri " burocratici " eccessivi a carico degli Enti stessi, solitamente sostenuti dal solo volontariato e sprovvisti di strutture amministrative specializzate.
- come l'ammontare annuale degli importi disponibili, estremamente elevato ed ormai nell'ordine di circa 140 milioni / anno, consiglia l'adozione di apposito regolamento in tema di contributi, non solo allo scopo di evitare eventuali ipotetiche responsabilità, ma soprattutto per necessità di trasparenza, obbiettività e garanzia dell'immagine della ACTC all'esterno, secondo una linea di condotta da tempo adottata e perfezionata in corso di tempo.
- come in tale modo sia possibile individuare e specificare preventivamente ed almeno per grandi linee, criteri generali finalità perseguite;

Sottolineata in particolare la volontà, pure mantenendosi gli interventi possibili come correlati alla residenza dei beneficiari e nel rigoroso rispetto delle disposizioni dell'originario lascito, di sottolineare ai fini degli interventi possibili l'importanza del mondo giovanile e della finalità di prevenzione rispetto alla futura concreta insorgenza di situazioni personali di effettivo bisogno;

Considerato che la bozza di regolamento proposta, già esaminata in precedente seduta del 07 ottobre scorso, risulta ora corretta in conformità delle osservazioni e proposte allora formulate e conseguentemente meritevole di approvazione;

Visto:
- il nuovo " Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni ", come approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L e s.m., da ultimo ex L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 12 lug. 1984 n. 12/L;
- il vigente statuto e regolamento d'Azienda;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni come in premessa specificate di approvare il nuovo " Regolamento per l'esplicazione delle attività statutarie di assistenza e beneficenza ", composto di n. 14 articoli, nel testo come in allegato sub " A " alla presente, a formarne parte essenziale ed integrante;

2. di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo ad avvenuta pubblicazione;

3. ai sensi dell'art. 14 dello statuto consorziale vigente, copia del presente provvedimento viene pubblicata all'albo del Consorzio, nonchè trasmessa a ciascun Comune consorziato per la pubblicazione al rispettivo albo comunale entro giorni 8 dalla adozione e per giorni 10 consecutivi. -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Caldera Attilio

IL SEGRETARIO C.LE
Copat Paulo N.

==========

Copia conforme all'originale, in carta libera e per uso amministrativo.

Lomaso, li

IL SEGRETARIO C.LE

==========

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO

A. C. T. C.

LASCITO G.B. MATTEI

" REGOLAMENTO PER L'ESPLICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' STATUTARIE IN TEMA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA "

PREAMBOLO:

Con scrittura privata in data 31 dicembre 1996 e come da deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali come in precedenza assunte, i Comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, S. Lorenzo in Banale e Stenico hanno determinato la trasformazione del precedente " Consorzio per la Gestione delle Terme di Comano - Lascito G.B. Mattei ", secondo le norme della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 nella attuale azienda consortile denominata " Azienda Consorziale Terme di Comano - ACTC - Lascito G.B. Mattei ".
Si rileva in proposito che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29 novembre 1978 n. 24, i beni del legato originario " mantengono la destinazione ai fini di assistenza e beneficenza . . . e sono conservati a favore degli abitanti dei comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, San Lorenzo in Banale e Stenico . . . ".
Con la trasformazione sono state non solo riconfermati ma rafforzati gli scopi e le finalità sociali ed assistenziali come originariamente individuate.
Come da da art. 1 comma 3 della convenzione ed art. 1 dello statuto l'attività consortile istituzionale viene individuata come segue:
" Il Consorzio esercita l'assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei comuni consorziati nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea, nell'ambito dell'onere finanziario previsto dal presente statuto.
Per le predette finalità l'Azienda consortile dovrà impegnare una somma pari al 2% dei ricavi gestionali.
In merito alla necessaria destinazione degli utili e ad integrazione di quanto come sopra previsto, all'art. 39 dello ststuto viene inoltre specificato:
" Gli eventuali utili netti dell'azienda, accertati dal Bilancio consuntivo d'esercizio, sono destinati come segue:
* 10% al fondo di riserva;
* 40% al fondo rinnovo e sviluppo degli impianti e delle attrezzature, salvo diversa indicazione del piano-programma.

2. La restante parte è destinata dall'assemblea ad accantonamenti integrativi del fondo rinnovo e sviluppo od alla costituzione ed incremento di un fondo costituito per assistenza, beneficenza e iniziative sociali. ".

ART. 01
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della attività di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della convenzione ed art. 1 commi 2 e 3 dello statuto.

ART. 02
PRESTAZIONI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE

I fini di assistenza e beneficenza si conseguono mediante:
a) cure termali gratuite presso lo stabilimento di Comano;
b) forme di intervento assistenziale a carattere integrativo ma non sostitutivo di interventi istituzionali di sicurezza sociale;
c) intervento finanziario, sempre nel campo socio-assistenziale, educativo, culturale, sanitario e di beneficenza;
d) interventi occasionali;
Gli interventi potranno riguardare gli abitanti residenti nei sette Comuni partecipanti ovvero enti, associazioni e gruppi di volontariato operanti sul territorio dei sette Comuni partecipanti per i fini di cui sopra ed anche per finalità di prevenzione.
L'attività statutaria potrà svolgersi non solo a mezzo di contributo annuale, ma anche a fronte di specifici progetti o con accordi o convenzioni, anche a carattere pluriennale.
Nella formazione del piano viene tenuto conto della importanza delle attività od iniziative rivolte ai giovani in età formativa, con funzione preventiva rispetto alla possibile insorgenza di future situazioni di disagio o bisogno.
L'intervento di cui al comma precedente verrà attivato in base a progetti specifici, preferibilmente a base pluriennale, concordati tra la A.C.T.C. ed il soggetto proponente.
Una quota non superiore al 20% del piano annuale potrà essere conseguentemente destinata ad iniziative ed attività a sostegno del mondo giovanile (settore cultura, sport, aggregazione in genere) ed anche a favore di enti ed associazioni che non abbiano finalità di assistenza diretta, ma che effettuino attività con valenza di prevenzione delle situazioni di bisogno, di consolidamento ed aggregazione sociale, prima dell'effettivo insorgere della situazione di disagio sociale che a posteriori renda necessario l'intervento consortile.

ART. 03
PIANO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Su proposta del Presidente, l'Assemblea esamina e predispone annualmente un piano di interventi assistenziali.
L'Assemblea approva il piano degli interventi entro il termine ultimo del 30 ottobre di ciascun anno.

ART. 04
POTERE DI INIZIATIVA

Alla formazione del piano possono concorrere:

a) i Comuni costituenti la A.C.T.C.;

b) gli enti, le associazioni, i gruppi operanti in ambito consortile nel campo *del* volontariato, della assistenza e della beneficenza;
c) i privati cittadini residenti in ambito consortile.
Il concorso si realizza con la proposta di iniziative o la presentazione di memorie dirette alla A.C.T.C. ed in particolare con la indicazione delle specifiche esigenze e situazioni che rendano necessario l'intervento, l'indicazione delle finalità perseguite e dei relativi beneficiari, l'entità e tipologia degli interventi proposti.
Alla formazione del piano provvede l'Assemblea consorziale nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 05
ENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari delle prestazioni assistenziali consorziali sono in primo luogo gli enti pubblici o privati e le Associazioni private, specie se a carattere volontaristico, che esercitino qualificata attività socio-assistenziale, ed in particolare modo a favore di soggetti bisognosi, residenti sul territorio dei Comuni aderenti.

ART. 06
ENTI ESCLUSI

I Comuni aderenti alla A.C.T.C. e relative associazioni di Comuni non possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al piano di intervento annuale.

ART. 07
PERSONE DESTINATARIE DELLE PRESTAZIONI

Destinatari delle prestazioni assistenziali erogabili dal Consorzio ai sensi del presente regolamento sono le persone sole ed i nuclei familiari che:
a) abbiano residenza stabile in uno dei Comuni compresi in ambito consorziale;
b) si trovino in condizioni che non consentano di soddisfare in tutto o in parte i bisogni fondamentali della vita per sè e per la propria famiglia
c) si trovino in situazione di grave disagio in relazione a bisogni di natura particolare, citandosi a titolo esemplificativo i soggetti portatori di handicap o minusvalidi fisici - psichici.
In caso di contributi o sovvenzioni ottenute o richieste ad altri Enti, potrà essere valutata la relativa situazione generale complessiva derivante.
Nei casi ritenuti opportuni potranno essere sempre richiesti i necessari accertamenti da parte dei competenti Servizi sanitari, assistenziali o similari.

ART. 08
FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Il piano assistenziale include solo prestazioni mirate ed integrative, comunque non sostitutorie di quelle erogate da enti istituzionali ed anche con finalità di prevenzione rispetto all'insorgere dello stato di bisogno e/o specifica patologia.

ART. 09
CURE TERMALI

Per benificiare delle cure termali gratuite presso lo stabilimento di Comano, necessita la prescrizione medica indicante altresì le eventuali prestazioni a titolo gratuito di servizi medici accessori o servizi particolari.
La data di prestazione della cura verrà concordata dagli interessati con gli Uffici dell'Azienda consorziale.

ART. 10
INTERVENTI ASSISTENZIALI *A CARATTERE SUSSIDIARIO*

L'azione assistenziale deve conformarsi al principio della sussidiarietà rispetto alle altre prestazioni fruite dal beneficiario.
l'A.C.T.C. esercita l'attività assistenziale di norma a mezzo della erogazione di contributo in denaro.
Gli interventi potranno essere erogati in unica soluzione ovvero con scadenza periodica in relazione alle effettive necessità del beneficiario .
In casi particolari di necessità - opportunità, potranno essere forniti servizi o beni, con accollo diretto delle spese relative.

Quando sia reso necessario dalla *particolare* situazione personale od in riferimento a particolari necessità di enti od associazioni, ovvero possa derivare danno da eventuale ritardo nella erogazione dei sussidi o dei mezzi finanziari per l'assistenza, l'intervento può essere disposto anche con modalità diverse (interventi assistenziali in natura, prestiti senza interessi, ecc.).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO.

ART. 11
RICHIESTE DI INTERVENTO

A) DA PARTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI

Le richieste di intervento operativo da parte degli enti, associazioni ed organismi di cui ad art. 06, devono pervenire direttamente alla A.C.T.C. entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, ed essere accompagnate da tutta la documentazione dimostrativa e di supporto ritenuta utile dai richiedenti ed eventualmente:
ultimo bilancio e consuntivo approvati, specifica indicazione della relativa situazione di cassa, illustrazione circa l'attività svolta nell'ultimo biennio, esatta individuazione dell'intervento invocato con relative specifiche necessità.

B) DA PARTE DI PRIVATI

Le richieste di intervento operativo, da parte di privati, devono pervenire direttamente alla A.C.T.C. entro il termine del 30 settembre di ciascun anno ed essere accompagnate da tutta la documentazione dimostrativa e di supporto ritenuta utile dai richiedenti ed eventualmente:
documentazione illustrativa della situazione e del bisogno (stato di famiglia, certificato di pensione, busta paga, certificato di disoccupazione, documentazione di spese particolari, relazione medica, dell'assistente sociale od altro), relazione generale dimostrativa.

In relazione a particolari urgenti necessità, con specifico provvedimento della Assemblea consorziale potranno essere disposti interventi anticipati, anche prima della approvazione del piano (es. operazione chirurgica urgente, eventi eccezzionali ecc.).
Le domande di enti o privati che pervengano dopo il 30 settembre potranno eventualmente rientrare nel piano dell'anno successivo, ovvero, previa deroga motivata, essere inserite a posteriori nel piano annuale in corso.

Le domande *potranno* essere redatte su apposita modulistica predisposta dalla A.C.T.C., la quale sarà resa disponibile presso le Segreterie Comunali.
Nel caso il contributo riguardi attività o spese non ancora concretamente ultimate od il pagamento avvenga anche parzialmente in via anticipata, potrà essere richiesta la documentazione necessaria a dimostrazione della effettiva realizzazione.
E' fatta comunque sempre salva per la A.C.T.C. la possibilità di richiedere ulteriore documentazione integrativa o la effettuazione di incontri di verifica, secondo le necessità riscontrate.

ART. 12
DIVULGAZIONE

Il Consorzio si avvale della collaborazione dei comuni consorziati per divulgare con appropriati mezzi le informazioni che possano comunque favorire l'accesso dei cittadini e degli enti alle prestazioni assistenziali e di beneficienza.

ART. 13
ISTRUTTORIA

Entro 30 giorni dalle scadenza di cui al precedente art. 11, il Presidente del Consorzio verifica le istanze complessivamente pervenute e le sottopone ad esame della Assemblea.
Ricorrendo la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'A.C.T.C. potrà sempre richiedere maggiori informazioni nonchè l'ulteriore documentazione dimostrativa e di supporto ritenuta necessaria, a mezzo del Presidente.
L'Assemblea esprime giudizio in merito all'accoglimento delle domande sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e/o dal Comune di residenza, della ulteriore documentazione richiesta e/o eventuali chiarimenti od incontri avutisi con i Rappresentanti degli enti proponenti, ed approvando di conseguenza il relativo piano annuale di intervento.

ART. 14
DECISIONI

Le proposte approvate sono riunite.nel piano annuale degli interventi.
Il piano degli interventi è approvato con deliberazione formale dell'Assemblea, che stabilisce le modalità, le formalità e le eventuali condizioni delle singole prestazioni.

IL PRESIDENTE
(Berghi Valter)

IL SEGRETARIO
(Copat Paulo N.)

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Consorziale con deliberazione n. in data 02 novembre 999.